

N. 451

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NASTRI e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2018

Disposizioni concernenti le caratteristiche degli impianti di allarme dotati di telecamere con trasmissione diretta audio-video e agevolazioni fiscali per la loro installazione

Onorevoli Senatori. – Recentemente stiamo assistendo ad una recrudescenza di episodi di furto con scasso presso esercizi commerciali, banche, distributori di benzina, appartamenti e ville private, ai quali troppo spesso si aggiungono percosse e lesioni anche gravi alle vittime, fino all'omicidio. L'installazione di videocamere di sorveglianza ha molte volte coadiuvato egregiamente lo svolgimento delle indagini permettendo l'identificazione dei responsabili, ma non possiamo negare che ogni ausilio alla prevenzione di tali reati è auspicabile, in primis per garantire un veloce ed efficiente intervento delle Forze di polizia in tempi che permettano di limitare i danni alle vittime. Non possiamo però neppure sottacere che vi sia un grande numero di segnalazioni dovute a sistemi di allarme direttamente collegati alle centrali operative delle Forze di polizia che non corrispondono all'effettiva segnalazione di un crimine in corso: talvolta gli allarmi scattano per cause del tutto estranee a un'effrazione (ad esempio cali di tensione, presenza di animali, imposte chiuse male).

In assenza del proprietario ciò crea una situazione di «falso allarme» per cui una gran parte di interventi presso il luogo ove è ubicato l'impianto per un furto in atto, non riscontrabile oggettivamente e dovuta a caso fortuito, incide negativamente sulla capacità operativa di personale e mezzi, che si trovano a compiere meri controlli.

Al fine di rendere efficace l'intervento delle Forze di polizia e con l'intenzione di ridurre i rischi degli operatori delle medesime, che intervengono molte volte in condizioni di grave rischio personale, nonché per salvaguardare le persone e le cose durante il compimento di reati che dalle recenti statistiche risultano in costante aumento, il presente disegno di legge intende incentivare l'adozione di un supporto tecnologico, in grado di garantire alle Forze di polizia un intervento selettivo, sulla base di un riscontro certo, diretto e provato di un reato in corso.

Le moderne tecnologie di controllo tramite la sorveglianza audio-video consentono di adottare un sistema, in caso di attivazione dell'allarme, di immediato collegamento audiovisivo in diretta dai punti attivati alla centrale operativa, o al terminale portatile, che permette un'immediata valutazione del fatto e del suo grado di rischio, rendendo più agevole la valutazione dell'intensità e dei tempi di risposta.

Anche dal punto di vista finanziario, l'intervento mirato solo sulle effettive situazioni di reato realizzerà un significativo risparmio di risorse economiche e umane.

Il presente disegno di legge, composto da otto articoli, reca, all'articolo 1, la sua finalità, ovvero quella di incentivare l'adozione di impianti di allarme dotati di telecamere con trasmissione diretta audio-video.

Con l'articolo 2 si individuano gli impianti di allarme cui si applicano le disposizioni, ovvero quelli collegati ai centri operativi delle Forze di polizia installati in luoghi pubblici o privati.

L'articolo 3 stabilisce che i competenti Ministri redigano l'elenco delle situazioni a rischio, suddividendolo in base al livello di rischio, alto, medio e ordinario.

All'articolo 4 si fissano i criteri e i termini per l'adeguamento degli impianti di allarme differenziandoli temporalmente in funzione del grado di rischio, fermo restando

l'obbligo di conformità ai criteri previsti dalla legge per le nuove installazioni.

Le disposizioni dell'articolo 5 determinano i requisiti minimi degli impianti di allarme necessari per l'ammissione all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6, che prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento del costo dell'impianto e della sua installazione o del suo adeguamento da ripartire in tre annualità.

L'articolo 7 condiziona l'accesso all'agevolazione di cui all'articolo 6 alla certificazione di conformità degli impianti di allarme e all'articolo 8 si prevede la necessaria deroga alle norme in materia di *privacy*, onde consentire l'accesso ai dati provenienti dal luogo ove è ubicato l'impianto di allarme e al materiale registrato in caso di indagine e di procedimento penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a garantire un intervento delle Forze di polizia conforme a canoni di massima efficienza ed efficacia nonché ad esporre al minore rischio possibile il personale che interviene operativamente sul luogo dell'allarme, incentivando l'installazione, in aree ed edifici pubblici o privati, di impianti di allarme dotati di telecamere con trasmissione diretta audio-video relativa al luogo allarmato e collegati ai centri operativi delle Forze di polizia.

Art. 2.

(Destinazione d'uso)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti di allarme dotati di telecamere con trasmissione diretta audio-video collegati ai centri operativi delle Forze di polizia, installati in aree ed edifici pubblici o privati che si trovano nelle situazioni soggette a rischio ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Elenco delle situazioni soggette a rischio)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è redatto, in base ai dati relativi ai reati commessi, l'elenco delle situazioni soggette a rischio differenziate in base

a un livello di rischio alto, medio e ordinario. L'elenco delle situazioni soggette a rischio è aggiornato con cadenza annuale.

Art. 4.

(Adeguamento degli impianti di allarme collegati ai centri operativi delle Forze di polizia)

- 1. Gli impianti di allarme di nuova installazione collegati ai centri operativi delle Forze di polizia devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5.
- 2. Gli impianti di allarme esistenti collegati ai centri operativi delle Forze di polizia devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 5 nei seguenti termini:
- a) gli impianti di allarme esistenti e collegati ai centri operativi delle Forze di polizia, presenti in locali aperti al pubblico con affluenza superiore a 200 presenze giornaliere o che si trovano in situazioni soggette ad alto rischio ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 5 entro due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo 3;
- b) gli impianti di allarme esistenti e collegati ai centri operativi delle Forze di polizia, presenti in locali, edifici o aree privati aventi destinazione commerciale o produttiva che si trovano in situazioni soggette a rischio medio ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 5 entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo 3;
- c) gli impianti di allarme esistenti e collegati ai centri operativi delle Forze di polizia, presenti in locali, edifici e aree a predominanza residenziale, di carattere pubblico o privato, che si trovano in situazioni soggette a rischio ordinario ai sensi dell'elenco di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo

5 entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al citato articolo 3.

Art. 5.

(Requisiti degli impianti)

- 1. Gli impianti di allarme di cui alla presente legge devono avere i seguenti requisiti:
- a) collegamento con i centri operativi delle Forze di polizia tramite linea telefonica ordinaria o rete *internet* ADSL o collegamento con rete mobile avente caratteristiche di compatibilità con il sistema in uso presso il centro operativo delle Forze di polizia di riferimento;
- b) le caratteristiche dell'impianto di allarme, coordinate preventivamente con il centro operativo delle Forze di polizia di riferimento con cui si vuole attivare il collegamento, e la sua collocazione ambientale devono rientrare tra le ipotesi previste dall'elenco delle situazioni soggette a rischio di cui all'articolo 3 e l'installazione dell'impianto deve essere conforme alle indicazioni e alle prescrizioni atte a renderlo efficiente per lo scopo a cui è preposto;
- c) le caratteristiche dei punti sensori dell'impianto di allarme possono essere potenziate e caratterizzate per garantire la massima efficienza di intervento e devono avere caratteristiche compatibili con i sistemi informatici in uso presso il centro operativo delle Forze di polizia di riferimento;
- *d)* l'impianto di allarme deve risultare idoneo, tramite certificazione del produttore, a garantire:
- che con il segnale di allarme pervenuto si possa consentire al centro operativo delle Forze di polizia di accedere al controllo dei sensori ambientali, interni o esterni;
- 2) che i sensori siano idonei a trasmettere in diretta la ripresa audio-video;
- 3) che, ove sia ritenuto necessario con valutazione del centro operativo delle

Forze di polizia di riferimento, l'impianto sia dotato di sensori dinamici orientabili, direttamente gestiti dal centro stesso o dagli agenti intervenuti sul posto;

4) che i sensori possano essere dotati di dispositivi idonei a rilevare le fughe di gas ad uso domestico e variazioni di temperatura tali da provocare un incendio.

Art. 6.

(Agevolazione fiscale)

1. Per l'installazione o per l'adeguamento degli impianti di allarme di cui alla presente legge è prevista una detrazione d'imposta pari al 50 per cento del costo dell'impianto di allarme e della sua installazione o del costo del suo adeguamento, da ripartire in tre annualità successive a quella della messa in funzione.

Art. 7.

(Certificazioni)

- 1. L'accesso all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6 è condizionato alla certificazione di conformità degli impianti di allarme, che è composta da due parti:
- a) certificazione di conformità alle indicazioni e al sistema informatico del centro operativo delle Forze di polizia di riferimento, rilasciata dallo stesso centro di riferimento:
- b) certificazione di conformità alle caratteristiche tecniche e di installazione di cui all'articolo 5, rilasciata dal produttore e dal tecnico installatore dell'impianto di allarme.

Art. 8.

(Privacy)

1. Al momento dell'accettazione del collegamento con il centro operativo delle

Forze di polizia, l'utente autorizza, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, gli operatori, pubblici o privati, ad accedere ai dati provenienti dal luogo di attivazione dell'allarme, a farne copia e a porla a disposizione delle autorità qualora si sia consumato un reato.